

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 04 maggio 2020

## D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 29 aprile 2020 - n. 5087

**Emergenza sanitaria da COVID-19 - Proroga dei termini previsti dalla d.g.r. 1306-2019 per la presentazione delle domande per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal cinghiale ai sensi della l.r. 19/17**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA  
DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE  
FAUNISTICO-VENATORIE

Visti:

- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» ed in particolare l'art. 47 «Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell'esercizio dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» ed in particolare l'art. 5 «Indennizzo e prevenzione dei danni»;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.» (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020);
- l'ordinanza 3 febbraio 2020. Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento Protezione Civile. Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.32 del 8 febbraio 2020);
- l'ordinanza 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia. (GU Serie Generale n.47 del 25 febbraio 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605);
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'art. 103, «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza», che al comma 1 prevede che ai fini del computo dei termini ordinari o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si debba tenere conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologi-

ca da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352)» e il d.p.c.m. 10 aprile 2020 che hanno ulteriormente prorogato i tempi di durata delle misure di contenimento;

- la d.g.r. 2403 del 11 novembre 2019 «Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2» in adeguamento all'art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» e, in particolare, l'allegato 2 «Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 2 e dal cinghiale ai sensi della l.r. 19/17»;

Considerato che il termine previsto dall'art 103 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza» non è sufficiente a garantire la corretta gestione delle fasi amministrative previste per la procedura di concessione di contributi per la prevenzione dei danni di cui all'allegato 2 della d.g.r. 2403/2019, sopracitata, pertanto è necessario prevedere scadenze che vanno oltre tale data;

Dato atto che l'allegato 2 alla d.g.r. 2403 del 11 novembre 2019, sopra citata, prevede che:

- le domande di contributo siano presentate agli uffici della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi competenti per territorio dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno;
- le domande di contributo siano corredate dall'autorizzazione motivata del comitato di gestione dell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia territorialmente competente;
- gli uffici territoriali sopra menzionati comunichino ai richiedenti l'esito delle istruttorie di ammissibilità entro il 31 maggio;

Considerato che:

- la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 causa l'impossibilità oggettiva dei richiedenti di rispettare le scadenze sopra citate, previste dall'allegato 2 alla d.g.r. 2403 del 11 novembre 2019, in conseguenza delle restrizioni agli spostamenti all'interno del territorio nazionale previste dal d.p.c.m. 10 aprile 2020 e poi dal d.p.c.m. 26 aprile 2020;
- molti ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia, preposti al rilascio delle autorizzazioni menzionate, sono parzialmente chiusi al pubblico e conseguentemente, sono impossibilitati a convocare in tempo utile gli organi preposti al rilascio delle autorizzazioni necessarie per la presentazione delle domande di contributo;

Considerato: che le difficoltà a presentare le domande di contributo non dipendono dalla volontà dei beneficiari, ma hanno carattere oggettivo;

Ritenuto che un differimento della data di presentazione delle domande e, conseguentemente, di conclusione delle istruttorie di ammissibilità di 30 giorni:

- non comporti alcuna variazione né delle finalità, né dei criteri di attribuzione dei contributi per la prevenzione dei danni di cui all'allegato 2 della d.g.r. 2403/2019, sopra citata;
- oltre a costituire misura di contenimento, contribuisca a non penalizzare i soggetti beneficiari, in un frangente di crisi economica, quale quella determinata dall'emergenza COVID-19 senza interferire sul perseguimento degli obiettivi della d.g.r. 2403 del 11 novembre 2019;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della scrivente Unità Organizzativa individuate dalla d.g.r. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

## DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite

1. di prorogare, in via del tutto eccezionale, dal 30 aprile al 31 maggio 2020 il termine per la presentazione delle domande di contributo per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della legge 157/92, per l'annualità 2020;

2. di prorogare, in via del tutto eccezionale, dal 31 maggio al 30 giugno 2020 il termine per la comunicazione ai richiedenti dell'esito delle istruttorie di ammissibilità da parte degli uffici della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi competenti per territorio, per l'annualità 2020;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale istituzionale di Regione Lombardia - [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

6. di inviare il presente atto alle strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Il dirigente  
Roberto Daffonchio